

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1463

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ISGRO', STORCHI, BARBI, DALL'ARMELLINA, BIANCHI
GERARDO, PATRINI, RUSSO FERDINANDO, BECCARIA,
SENESE, NANNINI, GIORDANO**

Presentata il 21 maggio 1969

**Modificazione all'articolo 6 della legge 22 novembre 1962,
n. 1646, concernente gli istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ordinamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, nel regolare il sistema contributivo, non fanno alcuna distinzione di sesso fra i lavoratori assoggettati a contribuzione, né per quanto riguarda la base imponibile (cioè la retribuzione contributiva), né per la percentuale (contributo), né infine per il calcolo della pensione, talché una iscritta alle predette casse, al momento del pensionamento, percepirà una pensione identica nel suo ammontare a quella percepita da un pensionato maschio, a parità di anni di iscrizione e di contribuzione alla cassa stessa. Fin qui la parità dei doveri (contribuzione) e la parità dei diritti (pensione) è salva.

Questo sacrosanto diritto alla parità oggi da tutti conclamato fra donna e uomo e chiaramente sancito dall'articolo 37 della Costituzione, viene invece negato al momento del

decesso della donna pensionata, la quale, dopo aver contribuito tutta la sua vita lavorativa alla cassa pensione nella stessa identica misura del lavoratore maschio e ottenuta poi una pensione della corrispondente identica misura, a parità di condizioni, sa che alla sua morte il suo vedovo nulla avrà dalle predette casse se non a certe « condizioni ».

Insomma, i diritti del pensionato maschio sono incondizionati, quelli del pensionato femmina sono soggetti a condizioni.

Tutto ciò oltre ad offendere la più elementare logica del diritto, è tra l'altro contro la Costituzione.

Per ristabilire quindi questa parità di diritti fra i lavoratori di sesso diverso anche dopo la morte, vi presentiamo questa proposta di legge che con il suo unico articolo elimina questo residuo di discriminazione fra i due sessi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, è sostituito dal seguente:

« Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di reversibilità delle casse pensioni indicate al comma primo, nel caso di morte di iscritta o di titolare di pensione diretta il vedovo è equiparato alla vedova ».